

ERG Power S.r.l.

Modello di Organizzazione e Gestione
Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10/11/2015



Indice

Definizioni	3
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	5
1.1. Contenuto del Decreto e normativa di riferimento	5
1.2. Presupposti per l'esclusione della responsabilità della Società	5
1.3. Sanzioni previste dal Decreto	6
2. Modello adottato da ERG Power S.r.l.	8
2.1. Motivazioni per l'adozione del Modello	8
2.2. Metodologia di predisposizione e struttura del Modello	9
2.3. Sistema di controllo interno e Modello 231	10
2.4. Procedura di adozione del Modello	11
3. Organismo di Vigilanza	12
3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	12
3.2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	12
3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	13
3.4. Funzioni, poteri ed attività dell'Organismo di Vigilanza	14
3.5. Reporting nei confronti degli Organi Societari	15
3.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	16
3.7. Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza	16
4. Informazione	17
4.1. Informativa a terzi	17
5. Il sistema disciplinare	18
5.1. Provvedimenti nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	18
5.2. Provvedimenti nei confronti dei consulenti o terzi	18
6. Parte Speciale	19
6.1. Introduzione	19
6.2. Struttura della parte speciale	19
6.3. Principi generali di controllo	20
7. Reati contro la Pubblica Amministrazione	21
7.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	21
7.2. Attività sensibili individuate	21
7.3. Protocolli di Controllo	21
8. Criminalità informatica	22
8.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	22
8.2. Attività sensibili individuate	23
8.3. Protocolli di Controllo	23
9. Reati societari	24
9.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	24
9.2. Attività sensibili individuate	24
9.3. Protocolli di Controllo	24

10. Terrorismo	25
10.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	25
10.2. Attività sensibili individuate	25
10.3. Protocolli di Controllo	25
11. Salute e sicurezza	26
11.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	26
11.2. Attività sensibili individuate	26
11.3. Protocolli di Controllo	26
12. Ricettazione e riciclaggio	27
12.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	27
12.2. Attività sensibili individuate	27
12.3. Protocolli di Controllo	27
13. Reati contro l'Autorità Giudiziaria	28
13.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	28
13.2. Attività sensibili individuate	28
13.3. Protocolli di Controllo	28
14. Reati Ambientali	29
14.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	29
14.2. Attività sensibili individuate	29
14.3. Protocolli di Controllo	29
15. Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare	30
15.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	30
15.2. Attività sensibili individuate	30
15.3. Protocolli di Controllo	30
16. Criminalità organizzata	31
16.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	31
16.2. Attività sensibili individuate	31
16.3. Protocolli di Controllo	31

Definizioni

Acque - Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico nonché l'acqua mare utilizzata per il raffreddamento degli impianti, le acque meteoriche, di processo e quelle oleose.

AEEGSI - Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

Amministrazione finanziaria - Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, ecc.

ATI - Associazione Temporanea d'Imprese.

Attività sensibile - Attività di ERG Power S.r.l. nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei reati così come rappresentate nella Parte Speciale del Modello (Par. 6 e successivi).

Autorità - Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Antitrust, "Garante della privacy" e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere, ecc..

Consulenti - Coloro che agiscono in nome e/o per conto di ERG Power S.r.l. sulla base di un accordo contrattuale o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata.

D.Lgs. 231/2001 - Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Contratti di Servizio - I contratti in essere per lo svolgimento di attività proprie della Società o nel suo interesse da parte di soggetti terzi, in particolare da parte di altre Società del Gruppo ERG nell'ambito dei "contratti di servizio intercompany".

Contratti di O&M - Contratti di gestione e manutenzione da parte di ERG Power Generation S.p.A. dell'impianto di proprietà di ERG Power.

EMAS - Strumento al quale le organizzazioni possono aderire volontariamente per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.

Emissioni in atmosfera - Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

Fornitore di servizi esterni - Ente al quale la Società ha esternalizzato, in tutto o in parte, attività rientranti nel proprio perimetro operativo.

Linee Guida di Confindustria - Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria il 9 aprile 2008 nell'ultima versione aggiornata, nel mese di marzo 2014 e pubblicate a seguito del benestare del Ministero dello Sviluppo Economico nel mese di luglio 2014.

Linee Guida Assolombarda - Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emessa da Assolombarda a maggio 2013.

Modello - Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali - Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ERG Power S.r.l., nonché i relativi componenti.

Organismo di Vigilanza o OdV - Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A. o Pubblica Amministrazione - Enti pubblici, territoriali e non, i relativi funzionari ed organi interni ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner - Controparti contrattuali, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società abbia una qualunque forma di rapporto contrattualmente regolato (associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, acquisto e/o cessione di società o di rami d'azienda o di quote societarie ecc.) ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle Attività Sensibili.

Politica per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la qualità - Dichiarazione del Vertice aziendale della Società sugli obiettivi e sui principi generali in relazione alla qualità, alla sicurezza e salute sul lavoro, alla prevenzione e al controllo degli incidenti e alle prestazioni ambientali nella loro globalità.

Reati - I reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 anche a seguito di modifiche ed integrazioni.

Scarico - Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Sistema di Gestione - È dato dall'insieme di politica, principi guida, pianificazione e programmi, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, procedure, pratiche, azioni e risorse, coordinato e mirato al controllo ed al miglioramento continuo della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro.

Soggetti Apicali - Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore Generale, nonché i soggetti titolari di deleghe conferite direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Rifiuti - Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

TUA - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", c.d. Testo Unico Ambientale, e ss.mm.ii.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Contenuto del Decreto e normativa di riferimento

Con il Decreto¹ Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" – il Decreto), entrato in vigore il 4 luglio successivo, è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati sono stati compiuti.

La responsabilità dell'ente (anche per reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato dove è stato commesso il reato) deriva dalla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, da parte di una persona fisica appartenente all'Ente, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso e qualora quest'ultimo non abbia adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto (cd. "colpa di organizzazione").

Con riferimento alle persone fisiche che devono aver commesso il reato, rileva la condotta posta in essere da chi ha ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o ne eserciti, di fatto, la gestione ed il controllo ("soggetti apicali"), e da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno di tali soggetti.

In relazione ai reati da cui può nascere la responsabilità dell'Ente, il Decreto includeva, nella stesura originaria, esclusivamente quelli contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); in seguito, più interventi del legislatore, dettati anche dall'esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria ed alle convenzioni internazionali, hanno incluso anche molteplici altre casistiche (il cui elenco completo è compreso nel documento "catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 rilevanti per ERG Power S.r.l.").

1.2. Presupposti per l'esclusione della responsabilità della Società

Il Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

¹ Adeguamento della normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello.

È quindi prevista una forma specifica di esclusione della responsabilità dell'Ente che dimostri:

- di aver adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto;
- di aver affidato a un proprio organismo (l'Organismo di Vigilanza, di seguito anche Organismo o OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- che non c'è stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- che l'autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente il Modello.

ERG Power S.r.l., nella predisposizione del Modello ha opportunamente tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria; eventuali divergenze del Modello adottato rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità, poiché le Linee Guida, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello è stato predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

1.3. Sanzioni previste dal Decreto

Il Decreto prevede per gli illeciti amministrativi sanzioni di quattro tipi:

- **pecuniarie**, determinate attraverso un sistema che prevede per ogni reato un numero minimo e massimo di "quote". Per rendere le sanzioni realmente efficaci, la norma attribuisce al giudice il potere di definire il numero (tra 100 e 1000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e di quanto fatto per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e prevenirne di ulteriori) ed il relativo valore (tra € 258,23 e € 1549,37 "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali") delle "quote" con cui sanzionare² l'ente;

2 Sono previsti casi di riduzione della sanzione qualora (alternativamente) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo e se il danno cagionato è irrisorio. La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (ovvero si è adoperato in tal senso), ovvero ha adottato un Modello idoneo a prevenire l'ulteriore commissione del reato verificatosi.

- **interdittive**, ovvero:
 - i) l'interdizione dall'esercizio delle attività;
 - ii) la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
 - iii) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
 - v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la **confisca** del prezzo o del profitto del reato;
- la **pubblicazione** della sentenza.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie, non insorge alcuna responsabilità in capo agli enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

2. Modello adottato da ERG Power S.r.l.

2.1. Motivazioni per l'adozione del Modello

ERG Power S.r.l. (nel seguito anche "la Società") è stata costituita in data 19 novembre 2009. La Società opera nel settore Energia – Termoelettrico mediante il complesso industriale denominato "Centrale Nord" del sito di Priolo (480 MW), comprendente l'impianto a ciclo combinato alimentato a gas naturale (CCGT: Combined Cycle Gas Turbine). La capacità produttiva è messa a disposizione della controllante ERG Power Generation S.p.A. attraverso un contratto di Tolling.

L'impianto di ERG Power è gestito in forza di un contratto di Operation & Maintenance da ERG Power Generation S.p.A.

L'esercizio dell'impianto è soggetto a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed alle prescrizioni in essa contenute.

ERG Power S.r.l. ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione ISO 14001 (Ambiente) per la "Produzione di energia elettrica, vapore mediante centrale elettrica a ciclo combinato gas/vapore e centrale elettrica a compressione, distribuzione di energia elettrica. Produzione di acqua demineralizzata". Ha inoltre ottenuto la dichiarazione EMAS. La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione e Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto sin dal 27 Settembre 2007, in seguito aggiornato nel 2008 e nel 2012.

Nella predisposizione della presente nuova versione del Modello, la Società ha ritenuto opportuno recepire le "Linee Guida per la per la Compliance al D.Lgs. 231/01 e alle leggi anticorruzione nelle società del Gruppo ERG" approvate da ERG S.p.A. e diffuse alle società controllate al fine di fornire indicazioni metodologiche, al di fuori dell'attività di direzione e coordinamento dalla stessa svolta³, in merito alla gestione della "compliance 231".

La Società ritiene che l'adozione del Modello, unitamente al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo ERG (di seguito "Codice"), costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti e collaboratori e di tutti gli altri portatori di interessi (azionisti, Pubbliche Amministrazioni, clienti, fornitori, agenti, terzi in genere, ecc.) affinché, nell'espletamento delle proprie attività, tengano comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira ERG Power S.r.l. nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati.

3 La gestione della compliance 231 è responsabilità delle singole legal entity, sia per quanto riguarda la scelta in merito all'adozione o meno di un Modello elaborato sulla base della propria specifica realtà aziendale, sia per quanto riguarda la metodologia operativa adottata nelle attività di eventuale predisposizione del Modello e di sua successiva gestione.

Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello hanno l'obiettivo di migliorare la Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, e di costituire validi elementi sulla cui base la Società possa essere considerata non responsabile.

2.2. Metodologia di predisposizione e struttura del Modello

Il Modello ha lo scopo di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

Pertanto, le attività svolte per l'elaborazione⁴ del Modello, possono essere così riassunte:

- **mappatura delle attività aziendali a rischio reato**, volta ad individuare le attività sensibili, comprendere le possibili modalità di commissione di reati ("risk assessment") previsti dal Decreto ed individuare le eventuali esigenze di interventi correttivi;
- **esame della documentazione aziendale esistente**, conduzione di interviste con soggetti chiave della struttura aziendale, individuazione delle procedure esistenti, comprensione delle modalità di segregazione dei ruoli, mappatura dei controlli esistenti e comprensione di come siano documentati, analisi delle eventuali situazioni di rischio verificatesi in passato e delle relative cause;
- **elaborazione di una "mappa dei rischi 231" e della "gap analysis"**, che identifica eventuali aree di miglioramento volte a garantire l'efficacia dei controlli istituiti dal Modello;
- **definizione dei protocolli di controllo** e formalizzazione dei piani di azione con interventi (organizzativi, procedurali o informatici) necessari a definire un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati.

In relazione alla validità del Modello, particolare importanza assumono la struttura organizzativa, le attività e le regole attuate dal management e dal personale aziendale, finalizzate ad assicurare efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, attendibilità delle informazioni aziendali verso i terzi e verso l'interno, conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme ed alle politiche interne.

Il Modello è stato sviluppato considerando le principali posizioni espresse dalla giurisprudenza in relazione alle caratteristiche che questo deve possedere:

- **efficacia**: ovvero l'adeguatezza dell'insieme dei controlli istituiti al fine di prevenire la commissione di reati;

⁴ Facendo riferimento a quanto espressamente previsto nel Decreto, nonché alle Linee Guida pubblicate da Confindustria, al "Position Paper" dell'Associazione Italiana Internal Auditors, al CoSO Report (proposto dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) quale standard internazionale in materia di controllo interno.

- **specificità:** le previsioni del Modello devono tener conto delle caratteristiche, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società;
- **attualità:** cioè l'idoneità a ridurre i rischi di reato in riferimento ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa anche con l'operato dell'Organismo di Vigilanza che lo mantiene aggiornato ed attuale nel tempo.

La struttura del Modello adottato da ERG Power S.r.l. è caratterizzata dalla presenza delle seguenti componenti rilevanti:

- **Codice Etico** del Gruppo ERG, cui si fa rimando, in cui vengono espressi i principi di riferimento cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che concorrono con il proprio lavoro allo svolgimento dell'attività sociale;
- **parte generale**, che definisce l'impianto complessivo del Modello, in relazione a quanto previsto dal Decreto ed alle specifiche scelte compiute dalla Società nella sua elaborazione richiamando il sistema disciplinare da applicare in caso di violazione delle regole e delle procedure previste;
- **parte speciale**, nella quale sono definite le regole cui attenersi nello svolgimento delle attività sensibili in relazione alle fattispecie di reato a cui la Società è, anche solo potenzialmente, esposta;
- **sistema sanzionatorio**, da applicare in caso di violazione delle regole e delle procedure previste.

2.3. Sistema di controllo interno e Modello 231

Il Sistema normativo di riferimento ai fini della regolamentazione dei processi e delle attività sensibili non è costituito esclusivamente dalle disposizioni contenute nel presente Modello bensì da un insieme strutturato e coerente di norme:

- il **Codice Etico**, rivolto a tutti gli stakeholder, che riassume i principi etici ai quali ERG Power e più in generale tutto il Gruppo ERG fa riferimento nello svolgimento delle proprie attività d'impresa;
- le **Politiche**, rivolte a tutti gli stakeholder, che, sulla base dei valori espressi dal Codice Etico, definiscono i principi gestionali fondamentali nella conduzione dell'attività aziendale;
- le **Linee Guida**, rivolte principalmente a chi deve impostare l'operatività e controllarla, definiscono i principi per lo svolgimento delle attività;
- le **Procedure**, rivolte ai soggetti coinvolti nei processi operativi dalle stesse regolamentati;
- le **Note Operative**, rivolte ai soggetti che operativamente svolgono l'attività o fasi di attività regolamentata dal documento;
- il **Sistema di Gestione Ambiente** e dichiarazione EMAS nell'ambito del quale sono adottate apposite procedure.

Con riferimento all'attribuzione dei poteri, il sistema adottato da ERG Power Generation prevede:

- l'assegnazione di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione, attraverso de-

- libere consiliari, al Direttore Generale per la gestione ordinaria della Società;
- l’assegnazione di procure per poteri di firma, rappresentanza e negoziazione verso l’esterno;
 - l’assegnazione di procure speciali per il compimento di un atto specifico e ben definito, la cui realizzazione esaurisce la validità della procura;
 - l’assegnazione ai responsabili di posizioni organizzative di deleghe interne in relazione al potere di adottare atti non aventi valore negoziale all’esterno.

Il sistema di deleghe e procure in vigore è strutturato per garantire in modo continuativo la coerenza tra le strutture organizzative, quanto riportato nei poteri conferiti ed il sistema normativo aziendale (Politiche, Linee Guida, Procedure, Note operative), il tutto nel rispetto della separazione dei compiti (Segregation of Duties). Tale approccio permette di garantire che non siano assegnate allo stesso soggetto tutte le responsabilità/tutti i poteri per gestire in autonomia un’attività sensibile nella sua interezza. In particolare, nell’assegnazione dei poteri sono individuati gli esatti limiti (anche economici) entro cui gli stessi potranno essere esercitati, con divieto di attribuzione di poteri “illimitati”.

Sono altresì istituiti appositi controlli periodici volti a garantire l’allineamento dei poteri ai ruoli organizzativi anche in riferimento alle eventuali modifiche organizzative. Con riferimento all’attribuzione delle responsabilità organizzative, il Manuale Organizzativo, sulla base della struttura organizzativa (organigramma), definisce le posizioni organizzative individuandone le finalità e, per ciascun processo aziendale nell’ambito del quale sono svolte le attività, le relative responsabilità.

Il Modello di Organizzazione e Gestione è pertanto costituito dall’insieme delle regole di condotta e dei controlli contenuti nel presente documento e nel sistema normativo e di attribuzione delle responsabilità e dei poteri sopra citato.

2.4. Procedura di adozione del Modello

Sebbene l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione costituisca una “facoltà” e non un obbligo, ERG Power S.r.l. ha deciso di predisporre ed adottare un proprio Modello e nominare l’Organismo di Vigilanza in quanto consapevole che tale scelta rappresenta un’opportunità per migliorare la propria Corporate Governance.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’Organo Dirigente”, la sua adozione e le successive modifiche ed integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero di un suo componente, salvo successiva ratifica dello stesso Consiglio in quanto depositario del potere originario di gestione del Modello. All’Organismo di Vigilanza, come meglio descritto nell’ambito dei paragrafi successivi, è affidato il compito di predisporre il Modello avvalendosi del supporto delle risorse ritenute necessarie, coordinando le analisi e la mappatura delle attività e delle aree sensibili, di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza e di curarne l’aggiornamento.

Nell’ambito del processo di adozione del Modello, l’OdV redige una bozza di documento e la sottopone al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’approvazione e della relativa adozione.

3. Organismo di Vigilanza

3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un "organismo dell'Ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché quello di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di "organismo dell'Ente" giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di Corporate Governance, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di nominare un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione, che abbia caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse.

Possono essere chiamati a far parte dell'OdV collegiale componenti interni o esterni all'Ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'Ente, l'indipendenza dell'organismo dovrà essere considerata con riferimento al collegio nel suo complesso e non al singolo componente.

3.2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione il quale, considerati gli elementi di cui al paragrafo precedente, ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata da un organo monocratico individuato nell'ambito di Internal Audit, Risk & Compliance della Capogruppo ERG S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza così individuato risponde del proprio operato solo al Consiglio di Amministrazione ed ha accesso diretto al Vertice Aziendale, al Collegio Sindacale e al Consiglio stesso. Al fine di assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, l'Organismo non ha compiti operativi.

Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non potranno:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione), fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, con la Società, con gli Amministratori esecutivi, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano la Società;
- essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- essere stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovano nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

L'Organo Amministrativo verifica che l'Organismo di Vigilanza nominato sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica per un periodo preferibilmente non superiore a tre anni e possono essere riconfermati. In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, per qualsiasi motivo avvenuta, rimarranno in carica fino al momento della nomina dei nuovi componenti, ovvero alla conferma dei precedenti, da parte del nuovo Organo di Amministrazione.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ha facoltà di delegare i legali rappresentanti della Società, salvo ratificare le eventuali nuove nomine effettuate dai delegati.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- verificarsi di una delle cause di incompatibilità elencate al punto 3.2;
- inadempienza reiterata dei propri compiti;
- violazione del Modello;
- inattività ingiustificata;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero applicazione della pena "su richiesta" (così detto "patteggiamento") per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico.
L'Organo Amministrativo valuterà di caso in caso, tenuto conto della gravità dei reati contestati, la sospensione o la revoca del componente dell'OdV che, pur non essendo stato condannato per un "reato 231" con sentenza passata in giudicato, sia stato comunque condannato o sottoposto a misure cautelari personali;
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione nonché fallimento ovvero condanna con sentenze che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sopraggiungere di una permanente condizione di conflitto di interessi;
- variazioni dell'assetto azionario che comportino il cambiamento del soggetto che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea Ordinaria.

Al riguardo, all'atto del conferimento dell'incarico, ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza dei menzionati motivi di incompatibilità in relazione alla specifica attività.

È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza e il Presidente di que-

st'ultimo informerà il Consiglio di Amministrazione. In caso di rinuncia da parte di uno o più membri dell'Organismo, la rinuncia non ha effetto sino all'accettazione o alla nomina del nuovo componente da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Funzioni, poteri ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha il compito di svolgere, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, le seguenti attività:

- vigilare sul rispetto del Codice Etico;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello ovvero l'idoneità a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- analizzare l'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura delle attività "a rischio";
- promuovere iniziative per la comunicazione e diffusione del Modello raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
- vigilare affinché i comportamenti posti in essere corrispondano a quanto previsto dal Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate ritenute necessarie, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo coordinarsi con le Unità Organizzative delle altre Società del Gruppo che svolgono le attività in service, al fine di acquisire informazioni utili a realizzare un costante monitoraggio dell'evoluzione delle attività "a rischio";
- coordinarsi con i referenti delle società che forniscono attività in service ad ERG Power S.r.l. al fine di acquisire informazioni utili a realizzare un costante monitoraggio dell'evoluzione delle attività "a rischio";
- verificare che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano attuate tempestivamente;
- attivare e svolgere verifiche interne per acquisire informazioni necessarie alla propria operatività;
- curare l'aggiornamento del Modello rispetto alle modifiche normative e alla struttura aziendale affinché il Consiglio di Amministrazione possa approvarlo, mantenendo il documento coerente con le finalità descritte dal Decreto.

Nell'ambito delle attività di verifica su funzionamento, efficacia ed osservanza del Modello, l'OdV:

- qualora emerga che lo stato di attuazione delle regole previste sia carente, deve adottare tutte le iniziative necessarie al fine di far adeguare i comportamenti alle previsioni del Modello;
- a fronte della necessità di adeguamento del Modello, deve attivarsi nel più breve tempo possibile;
- potrà comunicare per iscritto i risultati delle proprie verifiche ai referenti delle società che forniscono attività in service ad ERG Power S.r.l., richiedendo un piano delle azioni di miglioramento;
- deve acquisire direttamente presso i referenti delle società che forniscono attività in service ad ERG Power S.r.l. tutti gli elementi necessari per promuovere l'applicazione del sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve informare nel più breve tempo possibile il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito ad eventuali gravi violazioni del Modello, richiedendo anche il supporto dei referenti delle società che forniscono attività in servizio ad ERG Power S.r.l. in grado di collaborare nell'attività di verifica e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni non potranno essere in alcun caso sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo di Amministrazione è in ogni caso tenuto a svolgere un'attività di riscontro sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri e facoltà:

- accedere ad ogni tipologia di documento aziendale rilevante in relazione alle funzioni attribuitegli;
- richiedere che qualsiasi referente interno o esterno alla Società fornisca tempestivamente informazioni, dati e/o notizie necessarie per individuare aspetti connessi all'attività aziendale rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica della sua effettiva attuazione;
- richiedere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di essere convocato.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione deve approvare annualmente, su proposta dell'OdV, un'adeguata dotazione finanziaria per lo svolgimento della sua attività.

L'operatività dell'Organismo deve essere disciplinata da un Regolamento, approvato dallo stesso, con particolare riferimento a composizione, compiti e strumenti, nomina, durata in carica e cause di decadenza, convocazione, voto e delibere, risorse, reporting ed obbligo d'informativa.

3.5. Reporting nei confronti degli Organi Societari

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione:

- all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere;
- lo stato di avanzamento delle attività ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente, per iscritto, eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- almeno semestralmente, nell'ambito di apposite relazioni, l'andamento della propria attività;
- le eventuali violazioni del Modello.

A tale proposito, l'OdV predispone una relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività informandolo sulle eventuali violazioni che abbia riscontrato riguardo al Modello. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Collegio Sindacale.

3.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili alla sua attività, tra cui a titolo esemplificativo:

- gli esiti dei controlli posti in essere per dare attuazione al Modello, dai quali emergano criticità;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini inerenti alla Società;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti fatti che possano essere messi in collegamento con ipotesi di reato (ad es. provvedimenti disciplinari avviati / attuati);
- richieste di assistenza legale inoltrate da personale nei cui confronti la Magistratura proceda per ipotesi di reato;
- esiti di verifiche interne da cui emergano responsabilità;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- operazioni significative o atipiche che possano essere a rischio in relazione ai reati violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sui luoghi di lavoro;
- eventuali comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

L'Organismo di Vigilanza definisce altresì apposite procedure per l'invio dei flussi informativi circa le attività sensibili individuate nel Modello.

All'Organismo di Vigilanza dovrà altresì essere garantito accesso diretto ai sistemi di archiviazione elettronica e/o cartacea eventualmente in uso e contenenti informazioni utili ai fini dell'attività del medesimo quali ad esempio:

- archivio societario (verbali delle riunioni degli Organi Societari, Statuto, ecc.);
- eventuali protocolli delle comunicazioni in ingresso ed in uscita.

La documentazione rilevante ai fini dell'applicazione del Modello dovrà essere conservata agli atti, da parte delle Unità Organizzative interessate, per un periodo di 10 anni e dovrà essere oggetto di "passaggio di consegne" in caso di mutamenti organizzativi.

3.7. Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

La comunicazione con l'Organismo di Vigilanza deve avvenire attraverso l'apposita casella e-mail odv@ergpower.it.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed assicura che coloro che effettuano una segnalazione non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e fa in modo che sia tutelata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere.

In ogni caso, l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.

4. Informazione

Ai fini dell'attuazione del Modello, ERG Power S.r.l. ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta in esso contenute nei confronti dei Collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Società.

L'attività di informazione è curata dall'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, viene regolarmente aggiornata la sezione del portale intranet ERGgate dedicata all'Organismo di Vigilanza.

4.1. Informativa a terzi

Considerato che, alla data di revisione del Modello, la Società non ha in forze personale dipendente, la stessa svolge esclusivamente un'attività di informazione verso i terzi.

In particolare, i soggetti terzi (rappresentanti, consulenti, agenti e terzi in genere) vengono informati sulle regole di comportamento adottate dalla Società mediante idonea diffusione sul portale intranet (per i soggetti che vi accedono) ed internet del Gruppo ERG sia del Codice Etico, sia del Modello (di cui è pubblicato un estratto).

Inoltre, è richiesto che i soggetti terzi che collaborano con la Società rilascino una dichiarazione sottoscritta (anche sotto forma di specifica clausola contrattuale) ove attestino la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello di ERG Power S.r.l. e l'impegno ad osservarne le prescrizioni, nonché a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società in reati di cui al Decreto.

Per i soggetti che non hanno direttamente accesso al portale intranet della Società viene messa a disposizione una copia cartacea del Codice Etico e del Modello.

5. Il sistema disciplinare

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello e si applica a Dipendenti, Amministratori, Sindaci, consulenti e terzi in genere prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare o contrattuale/ negoziale.

Nel caso in cui il comportamento da censurare possa costituire un fatto di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'attivazione delle procedure previste dal sistema disciplinare avverrà indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti da parte dei soggetti ai quali il sistema disciplinare si rivolge.

Considerato che, alla data di revisione del Modello, la Società non ha in forze personale dipendente, il sistema disciplinare è applicabile solo agli Amministratori, ai Sindaci ed ai collaboratori e terzi in genere dei quali la stessa può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività.

5.1. Provvedimenti nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e Sindaci, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali adotteranno gli opportuni provvedimenti, commisurati al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e gravità del comportamento, come in particolare la proposta di revoca della carica alla successiva assemblea.

5.2. Provvedimenti nei confronti dei consulenti o terzi

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili a consulenti o fornitori terzi in genere o ogni commissione dei reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In ogni caso:

- nell'accertamento del comportamento del Consulente / terzo dovrà essere osservato il principio del contraddittorio;
- nell'applicazione della sanzione, dovrà tenersi conto della gravità della violazione contrattuale con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui ERG Eolica Adriatica può ragionevolmente ritenersi esposta – anche ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

6. Parte Speciale

6.1. Introduzione

La Società ha svolto un'analisi dei processi aziendali finalizzata all'individuazione delle aree a rischio di commissione di reati e alla verifica dell'adeguatezza del proprio Modello in relazione alle problematiche rilevanti ai fini del Decreto.

A fronte dell'individuazione delle aree a rischio, della valutazione dei controlli esistenti, dell'identificazione dei piani di azione necessari a sanare le carenze individuate, sono stati predisposti i protocolli di controllo.

Scopo della presente parte speciale è disciplinare le attività sensibili ed introdurre opportuni controlli volti a garantire l'efficacia del Modello adottato dalla Società.

È destinatario della parte speciale il Vertice Aziendale ed il personale di service che, a prescindere dal ruolo esercitato nella struttura organizzativa, potrebbe rendersi responsabile, in relazione alle mansioni assegnate, delle ipotesi di reato considerate.

I Responsabili delle singole Direzioni e Funzioni devono prestare la massima attenzione alla diffusione delle disposizioni contenute nella parte speciale nell'ambito delle proprie aree di responsabilità.

Eventuali inosservanze delle regole previste nella parte speciale comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

6.2. Struttura della parte speciale

La parte speciale si articola in tante parti (chiamate "sezioni") quante sono le sezioni di reato (intese come l'insieme delle fattispecie di reato riconducibili alla stessa area di reato) previste dal Decreto e che sono state individuate come rilevanti in relazione alle attività svolte dalla Società.

In ciascuna delle sezioni di seguito elencate sono indicati i reati previsti dal Decreto, le attività nell'ambito delle quali tali reati potrebbero essere commessi ed i protocolli di controllo contenenti principi e regole di comportamento finalizzati a prevenirne la commissione:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- criminalità informatica;
- criminalità organizzata;
- reati societari;
- terrorismo;
- salute e sicurezza;
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- reati contro l'Autorità Giudiziaria;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare.

Non sono ricomprese nell'elenco alcune fattispecie di reato previste dal Decreto (in particolare, reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i delitti contro l'industria e il commercio, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati di abuso di mercato, reati transnazionali) in quanto il relativo rischio appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile per la Società.

6.3. Principi generali di controllo

I principi generali posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo di cui alla presente parte speciale possono essere sintetizzati come segue:

- **rispetto del Codice Etico:** tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente ai principi comportamentali esposti nel Codice Etico del Gruppo ERG adottato dalla Società;
- **segregazione dei compiti:** lo svolgimento delle attività aziendali deve essere basato sul principio della separazione di ruoli, per cui l'autorizzazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi esegue operativamente o controlla tale operazione. La segregazione dei compiti deve essere garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo, di più soggetti; può essere attuata attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che consentono l'esecuzione di certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate;
- **attribuzione di poteri:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate operazioni specificando i limiti e la natura delle stesse. L'attribuzione di poteri per una determinata tipologia di atto deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge per il compimento di quell'atto;
- **trasparenza e tracciabilità dei processi:** ogni attività rilevante ai fini del Decreto deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. La corretta conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, tramite supporti informatici e/o cartacei, deve essere garantita;
- **adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

La Società, al momento dell'aggiornamento del presente Modello, non ha personale dipendente. È proprietaria degli impianti e del magazzino dei materiali ad essi pertinenti. Tutte le attività (esercizio degli impianti, manutenzioni, ecc.) sono ricevute da altre Società del Gruppo ERG ovvero da terzi.

7. Reati contro la Pubblica Amministrazione

7.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

Gli artt. 24 e 25 del Decreto stabiliscono la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

Articolo 24

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis Codice Penale);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Codice Penale);
- Truffa (art. 640 Codice Penale);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice Penale);
- Frode informatica (art. 640-ter Codice Penale).

Articolo 25

- Concussione⁵ (art. 317 Codice Penale);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Codice Penale);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice Penale);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Codice Penale);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Codice Penale);
- Pene per il corruttore (art. 321 Codice Penale);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Codice Penale).

7.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- costruzione;
- esercizio e manutenzione impianti;
- acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e lo svolgimento dei relativi adempimenti;
- gestione delle attività di lobby tecnico-politica;
- gestione delle visite ispettive;
- gestione dei contenziosi giudiziari, degli arbitrati e delle liti;
- adempimenti degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali;
- gestione delle compravendite di Certificati Ambientali;
- operazioni su strumenti finanziari derivati;
- gestione delle risorse finanziarie;
- omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

7.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

⁵ Come modificato dalla L. n. 69/2015

8. Criminalità informatica

8.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 24-bis del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 Codice Penale);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 Codice Penale);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 Codice Penale);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 Codice Penale);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 Codice Penale);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 Codice Penale);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 Codice Penale);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 Codice Penale);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 Codice Penale);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 Codice Penale);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 Codice Penale);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 Codice Penale);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 Codice Penale);
- Uso di atto falso (art. 489 Codice Penale);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 Codice Penale);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 Codice Penale);
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 Codice Penale);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Codice Penale);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater Codice Penale);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies Codice Penale);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Codice Penale);
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Codice Penale);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Codice Penale);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter Codice Penale);

- Danneggiamento (art. 635 Codice Penale);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Codice Penale);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies Codice Penale);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies Codice Penale).

8.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione dei sistemi informatici.

8.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

9. Reati societari

9.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-ter del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Codice Civile);
- False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622 Codice Civile);
- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- Impedito controllo (art. 2625 Codice Civile);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Codice Civile);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis Codice Civile);
- Interessi degli Amministratori (art. 2391 Codice Civile);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Codice Civile);
- Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Codice Civile);
- Aggiotaggio (art. 2637 Codice Civile);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile).

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 del codice civile si intendono richiamati così come modificati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69.

9.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- redazione dei bilanci e dell'informativa societaria;
- gestione dei conferimenti, utili, riserve, operazioni sul capitale;
- gestione del conflitto d'interessi degli amministratori;
- rapporti con soci e organi sociali;
- gestione dei contenziosi, degli arbitrati e delle liti;
- omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- gestione del magazzino.

9.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

10. Terrorismo

10.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-quater del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis Codice Penale);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter Codice Penale);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater Codice Penale);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Codice Penale);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies Codice Penale);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Codice Penale);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Codice Penale);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Codice Penale);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 Codice Penale);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

10.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del magazzino.

10.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

11. Salute e sicurezza

11.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-septies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale);
- Lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale).

11.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione degli adempimenti circa salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- costruzione;
- esercizio e manutenzione impianti;
- gestione del magazzino.

11.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

12.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-octies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Ricettazione (art. 648 Codice Penale);
- Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 Codice Penale).

12.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del magazzino;
- costruzione impianti;
- gestione degli adempimenti tributari – Imposte Dirette sul Reddito;
- gestione degli adempimenti tributari – Imposte sul Patrimonio;
- gestione degli adempimenti tributari – Imposte Indirette.

12.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

13. Reati contro l’Autorità Giudiziaria

13.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L’art. 25-novies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione al seguente reato:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis Codice Penale).

13.2. Attività sensibili individuate

Nell’ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione dei contenziosi giudiziari, degli arbitrati e delle liti;
- rapporti con l’Autorità giudiziaria e Pubblici Ufficiali di polizia giudiziaria.

13.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

14. Reati Ambientali

14.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-undicies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Codice Penale);
- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis Codice Penale);
- Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi idrici di acque reflue industriali (art. 137 TUA);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA);
- Inquinamento / Mancata bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA);
- Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis TUA);
- Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA);
- Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992);
- Sostanze lesive dell'ozono (art. 3 L. 549/1993);
- Inquinamento da navi (D.Lgs. 202/2007).

Sono inoltre ricompresi i reati ambientali introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis Codice Penale);
- Disastro ambientale (art. 452-quater Codice Penale);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Codice Penale);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Codice Penale);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies Codice Penale).

14.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione degli aspetti ambientali;
- gestione dei rifiuti;
- gestione delle emissioni in atmosfera;
- gestione degli scarichi;
- gestione del magazzino.

14.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

15. Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare

15.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-duodecies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

15.2. Attività sensibili individuate

- acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.

15.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

16. Criminalità organizzata

16.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 24-ter del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 Codice Penale);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Codice Penale);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter Codice Penale);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 Codice Penale);
- Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90).

16.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- costruzione;
- esercizio e manutenzione impianti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni su strumenti finanziari derivati;
- gestione delle compravendite di Certificati Ambientali.

16.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

ERG Power S.r.l.

Sede Operativa:

Sp ex SS 114 Litoranea Priolese km 9,5

961010 Priolo Gargallo (SR)

Tel +39 0931 1938006

Fax +39 0931 1938271

www.erg.it

Sede Legale:

Torre WTC

via De Marini 1

16149 Genova

Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 I.V.

R.E.A. Genova n. 472516

Registro delle Imprese di Genova/

Codice Fiscale/Partita IVA 01669090894

